



## MUNICIPIO DI MASSAGNO

gennaio 1999

### **Regolamento dell’Aiuto sociale comunale**

#### Art. 1 Scopo

Il Comune di Massagno intende aiutare i propri cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria momentanea, tramite aiuto finalizzato. Allo scopo ogni anno, nel preventivo del Comune, sarà incluso l’importo destinato all'aiuto sociale.

#### Art. 2 Beneficiari

Beneficiarie sono le persone in difficoltà finanziarie, residenti nel Comune da almeno 3 anni, che non possono ottenere l’aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, oppure quando gli stessi non sono sufficienti o riconosciuti.

Il beneficiario deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica, rispettivamente il suo comportamento non deve essere causa del disagio.

§ Possono altresì beneficiare di contributi le Associazioni ritenute meritevoli dal Municipio perché operano nel territorio e prestano servizi per prevenire e combattere efficacemente le problematiche che generano ai cittadini grave disagio sociale ed economico.

#### Art. 3 Diritto

Per la definizione del diritto alle prestazioni viene considerato il fabbisogno minimo vitale per il sostentamento del richiedente e della sua famiglia a giudizio del Municipio, con riferimento ai parametri definiti dalla Legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) o, se più favorevoli per il richiedente, ai parametri della Legge federale sull’esecuzione e fallimenti (LEF).

#### Art. 4 Prestazioni

Vengono concessi aiuti per coprire bisogni di prima necessità o spese straordinarie, unicamente nei casi dove, per varie ragioni le richieste non possono essere soddisfatte attraverso altri aiuti dall'ente pubblico o da parte di enti privati. L’aiuto dev'essere inteso nel limite del possibile a sanare definitivamente la situazione di bisogno.

#### Art. 5 Casistica

Sono previsti aiuti per la copertura degli oneri gravosi, quali quelli per affitto, spese accessorie, beni di prima necessità, arredamento essenziale, spese di cura e malattia, cure dentarie e protesi, occhiali apparecchi acustici e telefono di soccorso, aiuti alla maternità ed all’infanzia, aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro o per sanare una situazione di bisogno.

E’ istituita la possibilità di mettere a disposizione fino a 3 posti per stage o programmi occupazionali, con l’assegnazione di un importo annuo iscritto a preventivo del Comune.

Le condizioni d’impiego sono subordinate alle seguenti normative:

- il contratto di lavoro è di durata limitata (incarico art. 3 ROD);
- l’attività lavorativa si svolge nei servizi comunali;

- l'impiego ha scopo sociale, ovvero è rivolto a disoccupati di lunga durata, persone in assistenza, giovani al primo impiego, reinserimento professionale e apprendimento di professione;
- per questa misura non viene applicato il periodo di attesa per residenza previsto dall'art. 2

#### Art. 6 Ammontare delle prestazioni

Nel corso dell'anno civile potrà essere concesso un contributo annuo compreso tra un minimo di fr. 100.00 e un massimo di fr. 4'000.00 per persone sole, e tra fr. 100.00 e fr. 6'000.00 per famiglie, più fr. 1'500.00 per ogni figlio a carico.

§ Per le associazioni potrà essere concesso il contributo massimo annuale di Fr. 5'000.--.

#### Art. 7 Procedura di richiesta

Le domande devono essere motivate e presentate al momento del bisogno al Servizio sociale comunale.

Questo servizio è autorizzato ad assumere informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del richiedente, i motivi della richiesta, le modalità d'utilizzo dell'aiuto.

Allo scopo dev'essere compilato un apposito formulario con la cui sottoscrizione il richiedente svincola dal segreto medico, professionale e d'ufficio coloro che saranno chiamati a fornire informazioni.

#### Art. 8 Decisione

Il Municipio decide sulle richieste al più presto.

Il Servizio sociale comunale è incaricato di istruire le pratiche e di allestire un preavviso. Nei casi urgenti il servizio è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo di Fr. 500.--, che farà successivamente ratificare dal Municipio.

#### Art. 9 Cessione delle prestazioni

Il beneficiario cede al Comune tutte le altre prestazioni per le quali sono stati anticipati contributi con l'aiuto sociale comunale.

#### Art. 10 Entrata in vigore e durata

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata al 1° gennaio 1999.

Il regolamento avrà durata fintanto che il Consiglio comunale stanzierà il credito necessario per il finanziamento dell'aiuto sociale nell'ambito dei conti preventivi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

*Arch. Giovanni Bruschetti*

*Damiano Ferrari*

Modifiche art. 3, 5, 6, 7 e 8 Ris. C.C. del 29 marzo 2010.

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni, dal 31 marzo 2010 al 19 maggio 2010.

Il Regolamento dell'Aiuto sociale comunale è approvato dalla Sezione degli enti locali il 26.05.2010.